

Unione dei Comuni TERRALBESE (OR)

Associazione fra i Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Uras

Sportello linguistico unico per area

Corso di alfabetizzazione in lingua sarda

Legge 15 dicembre 1999, n. 482

Artt. 9 e 15

Annualità 2012

Marrubiu, 10 aprile 2012

Il Presidente

Sezione 1 Anagrafica generale

Regione di appartenenza : SARDEGNA

Ente firmatario : UNIONE DEI COMUNI TERRALBESE (OR)

Minoranza linguistica : SARDA

Numero degli interventi : 2

Codice fiscale dell'Ente :

Coordinate bancarie dell'Ente (codice IBAN):

Sezione 2 Ambiti di intervento

TIPOLOGIA (indicare il settore di intervento)	FINANZIAMENTO RICHIESTO	PRIORITÀ	COFINANZIAMENTO
a) Sportello linguistico	35.755,20	1	
b) Formazione linguistica	-----		
c) Toponomastica	-----		
d) Promozione culturale e linguistica	2.250,00	2	
TOTALE FINAZIAMENTO RICHIESTO	38.005,20		

Sezione 2.A Ambito di intervento: SPORTELLO LINGUISTICO

Ente singolo:

Ente capo-fila: x

Sezione 2.A1 Comuni aggregati

Nome del Comune:

- | | | |
|-----------------------------------------|------------------------|-------|
| 1. Comune di Arborea (OR) | abitanti al 31.12.2005 | 4068 |
| 2. Comune di Marrubiu (OR) | | 4988 |
| 3. Comune di San Nicolò d'Arcidano (OR) | | 2837 |
| 4. Comune di Terralba (OR) | | 10305 |
| 5. Comune di Uras (OR) | | 2980 |

TOTALE COMUNI AGGREGATI = 5

Sezione 2.A.2 Caratteristiche del progetto

Descrizione del progetto relativo allo sportello linguistico

L'intervento proposto interessa i 5 Comuni dell'Unione dei Comuni Terralbese, siti nel Terralbese, geograficamente limitrofi, con una popolazione totale di 25.178 abitanti al 01.01.2011. Tutti e cinque i Comuni rientrano regolarmente nell'ambito della delimitazione territoriale adottata dal Consiglio provinciale di Oristano conformemente all'art. 3, comma 1, della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Analogamente a quanto è dato di rilevare in altre regioni dell'isola, i due codici principali formanti il repertorio linguistico delle comunità in esame (con le relative varietà) fanno registrare una distribuzione funzionalmente differenziata nei diversi domini, secondo una partizione tipicamente diglottica: le varietà di italiano sono impiegate nelle situazioni comunicative ufficiali, formali, mentre le varietà di sardo compaiono nelle situazioni informali, nelle interazioni linguistiche in famiglia, nel gruppo di amici, ecc.

Ma va precisato che un'osservazione partecipante condotta nel 2007 in alcuni dei comuni interessati dall'intervento ha evidenziato l'affermazione di un rapporto fra lingua sarda e lingua italiana più improntato ad una situazione di dilalia che non di diglossia¹; l'italiano, cioè, esercita una tale pressione sul sardo da sostituirsi ad esso anche in quei domini tradizionalmente occupati dall'idioma locale.

Con la Legge Regionale n. 26/97 e con la Legge n. 482/99, alla lingua sarda, in quanto espressione primaria dell'identità culturale della Sardegna, è stata riconosciuta pari dignità con l'italiano. Tuttavia, pur essendo il sardo diffuso in buona parte del territorio regionale, questo non basta a preservarlo dal rischio di abbandono linguistico per ragioni culturali o sociali. Per tale ragione, facendo seguito alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e a quelle della Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito della tutela e promozione delle minoranze linguistiche, si rende necessaria l'attuazione di politiche linguistiche di mantenimento, recupero e valorizzazione, mediante un progetto unitario in cui si possano identificare gli enti locali sovracomunali, i comuni e, soprattutto, la collettività che da essi è rappresentata. In quest'ottica, l'uso della lingua sarda nell'ambito della Pubblica Amministrazione fornisce un contributo significativo verso il recupero del riequilibrio funzionale fra la lingua sarda e la lingua italiana. Queste sono le ragioni essenziali del progetto di prosecuzione dello SPORTELLINO LINGUISTICO UNICO PER AREA presso i nostri Enti e della necessità di una collaborazione ad ampio raggio con tutte le comunità della provincia di Oristano, con l'*Uffiziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda* della Provincia e con il *Servizio Lingua e Cultura Sarda* della Regione Autonoma della Sardegna, al fine di raggiungere una migliore qualità del servizio. Lo SPORTELLINO LINGUISTICO UNICO PER AREA avrà sede presso i Comuni aderenti al presente progetto e, avendo come punto di riferimento in particolare l'Unione dei Comuni Terralbese, ente presentatore del progetto, dovrà coordinare e dare impulso a tutte le attività rivolte ad attuare i principi e le norme riguardanti la salvaguardia e la promozione della lingua sarda nei Comuni associati. In particolare dovrà:

1) attivare il servizio di interpretariato, traduzione, informazione e diffusione di materiale agli Uffici interni e ai cittadini dei Comuni aderenti al progetto;

¹ Impieghiamo qui il termine "dilalia" nell'accezione ad esso attribuita da Gaetano Berruto, *Fondamenti di sociolinguistica*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pagg. 242-250.

- 2) essere tramite tra le Amministrazioni comunali aderenti al progetto, gli altri Comuni della provincia, l'*Ufitziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda* della Provincia di Oristano e il *Servizio Lingua e Cultura Sarda* della Regione Autonoma della Sardegna;
- 3) essere tramite tra le politiche linguistiche regionale e provinciale e i cittadini, le scuole, le associazioni culturali e altri enti operanti nei Comuni aderenti al progetto;
- 4) essere veicolo del coordinamento dei programmi, dei piani, delle azioni e dei materiali elaborati dall'*Ufitziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda* della Provincia di Oristano e dal *Servizio Lingua e Cultura Sarda* della Regione Autonoma della Sardegna (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011, art. 5, comma 1);
- 5) essere strumento di elaborazione di tutti i materiali linguistici necessari ad assicurare un uso effettivo del sardo nel proprio ambito, nei lavori degli Uffici, dei Consigli Municipali e degli Assessorati dei Comuni aderenti al progetto;
- 6) operare con criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale per il raggiungimento di tutti i fini predetti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011, art. 3, comma 1).

Si riporta di seguito il quadro economico di previsione di spesa:

Tabella 1. Quadro economico di previsione di spesa

Sportello linguistico unico per area	Tot. parziale
Si prevede l'apertura dello sportello per un totale di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con presenza dell'operatore per 6 ore settimanali in ciascuno dei 5 Comuni aggregati. Il compenso orario lordo è stabilito in euro 24,83. PREVISIONE: 30 h/sett. x 48 sett. = 1.440 h/anno x 24,83 euro = euro 35.755,20	€ 35.755,20
Totale	€ 35.755,20

Modalità di realizzazione

Per quanto attiene alle modalità di realizzazione del progetto relativo all'annualità 2012, con riferimento all'individuazione del personale esperto addetto alle attività dello sportello unico per area, si dovrà necessariamente tener conto del quadro normativo che regola le assunzioni del personale della Pubblica Amministrazione nonché delle mutevoli disposizioni e limitazioni – che oggi non è dato conoscere - contenute nella Legge di stabilità relativa all'anno in cui sarà operativo lo sportello. Tenuto conto di ciò, si potrà alternativamente:

- a) Verificare, presso la dotazione organica degli enti aderenti, l'eventuale presenza di personale in possesso delle competenze idonee all'espletamento delle attività progettuali. In particolare, sono richieste comprovate e certificate competenze specifiche nell'uso della lingua ammessa a tutela (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011, art. 2, comma 1, lettere 'a' e 'c') che, sotto il profilo diamesico, concernono il possesso di

abilità nell'uso della lingua orale (per esempio, capacità di sostenere continuamente un discorso in sardo, conoscenza della grammatica - con riferimento ai livelli di analisi della fonetica, della morfologia, della sintassi, della semantica e relative intersezioni - e conoscenza del lessico del sardo, capacità di limitare quanto più possibile le interferenze grammaticali, cioè fonetiche, morfo-sintattiche e lessicali, con l'italiano, ecc.) e nell'uso della lingua scritta (per esempio, adozione di uno standard di riferimento e coerenza nell'impiego delle norme ortografiche individuate, conoscenza della grammatica - con riferimento ai livelli di analisi della morfologia, della sintassi, della semantica e relative intersezioni - e del lessico fondamentale del sardo, conoscenza del lessico tecnico-specialistico della pubblica amministrazione, conoscenza delle norme della L.S.C. impiegata per la redazione dei documenti in uscita dalla R.A.S., ecc.). La particolare natura dei servizi previsti richiede, inoltre, che l'operatore abbia specifiche e consolidate competenze in campo traduttologico. Va però precisato che la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali del 1 aprile 2008, richiamando un parere formulato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica afferente alla possibilità – per le amministrazioni locali – di ricorrere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, evidenzia come *“il menzionato Dipartimento non ritiene invece possano essere utilizzate le risorse stanziare dalla legge per il personale del comune assunto a tempo indeterminato”*. Se ne desume che, in caso di presenza nell'organico delle amministrazioni comunali associate di personale in possesso dei suddetti requisiti, il trattamento economico per lo svolgimento delle attività progettuali non potrà essere caricato sul finanziamento ex L. 482/1999.

- b) Attivare l'affidamento del servizio mediante appalto pubblico, con procedura aperta, da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, c. 37, e dell'art. 55, c. 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 17, comma 4, lettera a) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, con il criterio di aggiudicazione del PREZZO PIÙ BASSO, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, previsto dall'art. 82, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 18, c. 1, lett. b) della L. R. 7 agosto 2007, n. 5. Detta modalità consente di avere le più ampie garanzie non solo sui requisiti di ordine generale (art. 38, D. Lgs. n. 163/2006), di idoneità professionale (art. 39, D. Lgs. n. 163/2006) e sulle capacità economiche e finanziarie (art. 41, D. Lgs. n. 163/2006 e art. 27, L.R. 7 agosto 2007, n. 5) dell'operatore economico appaltatore, ma soprattutto sulle capacità tecniche e professionali (art. 42, D. Lgs. n. 163/2006 e art. 28, L.R. 7 agosto 2007, n. 5) del prestatore del servizio, che dovranno essere quelle specificate nel precedente punto a). Il contratto di lavoro dell'operatore di sportello - che comunque l'amministrazione aggiudicatrice presentatrice del progetto ha l'obbligo di verificare mediante richiesta del D.U.R.C. - sarà dunque quello applicato dalla ditta appaltatrice ai suoi dipendenti o collaboratori.
- c) Compatibilmente con le disposizioni esecutive e attuative contenute nel *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture*, attivare il servizio in economia, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006). Anche detta modalità consente di avere le più ampie garanzie non solo sui requisiti di ordine generale (art. 38, D. Lgs. n. 163/2006), di idoneità professionale (art. 39, D. Lgs. n. 163/2006) e sulle capacità economiche e finanziarie (art. 41, D. Lgs. n. 163/2006 e art. 27, L.R. 7

agosto 2007, n. 5) dell'operatore economico affidatario, ma soprattutto sulle capacità tecniche e professionali (art. 42, D. Lgs. n. 163/2006 e art. 28, L.R. 7 agosto 2007, n. 5) del prestatore del servizio, che dovranno essere quelle specificate nel precedente punto a). Il contratto di lavoro dell'operatore di sportello - che comunque l'amministrazione aggiudicatrice presentatrice del progetto ha l'obbligo di verificare mediante richiesta del D.U.R.C. - sarà dunque quello applicato dalla ditta affidataria ai suoi dipendenti o collaboratori.

Lo sportello sarà conforme alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e sarà organizzato in modo tale da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011, art. 2, comma 1, lettera 'a'; Circolare D.A.R. n. 1315 del 23.02.2012, paragrafo 2.2).

Quanto al rapporto di lavoro a tempo determinato del personale estraneo impiegato nel progetto, si precisa che esso sarà quello in essere fra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale dipendente, la cui regolarità questa Amministrazione presentatrice del progetto avrà comunque l'obbligo di verificare mediante richiesta del D.U.R.C.

Ore di apertura nella settimana: 30

Ore di apertura nell'anno: 1.440

Numero degli sportellisti: 1 (uno)

Retribuzione oraria: L'art. 10, comma 1, del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 (*Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche*) recita che *"In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico"*. Detta indicazione generica va messa in relazione con l'art. 86, comma 3-bis, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), che prevede che *"Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione"*. Ora, poiché non esiste una contrattazione collettiva nazionale che disciplini specificamente il settore dei servizi di traduzione e interpretariato, ai fini della determinazione del costo orario lordo del servizio

che si intende acquisire pare opportuno assumere quale riferimento normativo il costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stabilito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 ottobre 2010 (pubblicato nel *Supplemento ordinario* n. 289 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2010), con riferimento al IV livello di inquadramento (€ 18,32), incrementato del 12 % relativo alle spese generali (€ 2,20). All'importo orario di € 20,52 così ottenuto va aggiunta l'I.V.A. calcolata al 21% (cioè € 20,52 orari + € 4,31 di I.V.A. = € 24,83 orari lordi).

Anche considerando le tariffe medie correnti nel mercato praticate da singoli professionisti, associazioni e imprese specializzate in servizi di interpretariato e traduzione (comprese tra i 25,00 € e i 30,00 € lordi per ogni cartella da tradurre o per ogni ora di interpretariato da svolgere²), si stima pertanto adeguato, sufficiente e congruo rispetto alle caratteristiche dello sportello linguistico unico per area stabilire il costo orario lordo dell'operatore di sportello interprete-traduttore in € 24,83.

Il suddetto valore economico lordo di € 24,83 per ciascuna ora di prestazione - comprensivo dunque del costo del lavoro, di quello relativo alla sicurezza³, di qualsivoglia onere previdenziale, assicurativo e fiscale in capo alla ditta e delle spese generali - è stato dunque determinato incrociando i dati relativi a: 1) il costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stabilito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 ottobre 2010 (pubblicato nel *Supplemento ordinario* n. 289 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2010); 2) le retribuzioni orarie medie previste dai contratti collettivi nazionali che più si avvicinano alla tipologia dei servizi di traduzione e interpretariato (per esempio, il C.C.N.L. Federculture e il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi); 3) le tariffe medie praticate sul mercato da ditte specializzate in servizi di interpretariato e traduzione.

Detto valore economico è stato inoltre raffrontato con il costo orario medio per gli operai qualificati previsto, sotto la voce "*Manodopera*", dal *Prezzario regionale dei lavori pubblici*, adottato dal competente Assessorato della R.A.S. e in vigore dall'11 febbraio 2009, che si è ritenuto comunque opportuno consultare nonostante afferente al settore dei lavori pubblici e non a quello dei servizi.

Il suddetto compenso orario, inoltre, non si discosta dall'indicazione contenuta nell'Allegato 2 al Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport della R.A.S. n. 1479 del 14 luglio 2006 (intitolato "Legge 15.12.1999 n. 482, artt. 9 e 15 e relative norme di attuazione. Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Relazione di sintesi).

² Nei servizi di traduzione, in genere l'unità di base per il calcolo dei compensi è determinata con riferimento alla **cartella**, intendendosi con tale termine una data quantità di testo tradotto o da tradurre pari a 25 righe da 55 o 60 battute ognuna a seconda dei casi. Ma lo sportello linguistico sovra-comunale, oltre ad attività di tipo traduttologico e di interpretariato, eroga anche servizi di consulenza grammaticale, ortografica, didattica e, più in generale, di promozione e valorizzazione linguistica.

³ Pari a zero, in quanto l'obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze non si applica ai servizi di natura intellettuale (art. 26, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Anno 2006”)⁴, indicazione integrata – a norma di legge – con la previsione dell’I.V.A. (da applicarsi al 21%), degli altri oneri fiscali aggiuntivi diretti e riflessi (I.R.A.P., I.R.E.S., spese di stipula e registrazione del contratto, spese per la sicurezza, etc.), salvaguardando in tal modo l’obbligo per l’appaltatore di garantire ai lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di categoria.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (con Deliberazione n. 57 del 27 febbraio 2007) e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (con Circolare n. 8/2001 del 12 gennaio 2001) hanno ricordato che la normativa comunitaria e quella nazionale prevedono, infatti, l’obbligo per l’appaltatore di rispettare la normativa statale e collettiva posta a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Sarà cura dell’ente presentatore del progetto prevedere nel capitolato d’oneri attinente allo sportello linguistico unico per area clausole specifiche a tutela di detto obbligo.

Si ritiene, pertanto, che il compenso orario lordo stimato in euro 24,83 / h rappresenti un valore economico congruo, adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che non può essere soggetto a ribasso d’asta⁵.

Risultati attesi

Con l’apertura dello SPORTELLO LINGUISTICO UNICO PER AREA le Amministrazioni proponenti, nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle lingue minoritarie, si prefiggono le seguenti finalità:

- a) perseguire una politica linguistica chiara ed efficace, capace di estendersi a tutti i settori della vita pubblica della comunità;
- b) inserire ufficialmente la lingua sarda in tutti gli ambiti d’uso, compresa la Pubblica Amministrazione;
- c) collaborare con i comuni, con gli altri enti territoriali, con le scuole e con le associazioni culturali, al fine di favorire l’attivazione di una politica linguistica unitaria nei contenuti e nella metodologia e scongiurare il carattere episodico e frammentario degli interventi proposti.

Infatti, sulla scorta di un’osservazione empirica della realtà dei paesi in oggetto, si può affermare che la trasmissione intergenerazionale del sardo in ambito familiare si sia interrotta, o quanto meno si è interrotta fra livelli generazionali contigui (genitori > figli). Presso le famiglie di nuova formazione è estremamente raro imbattersi in una di esse nella quale almeno un genitore usi

⁴ “Per garantire uniformità di trattamento economico tra gli operatori esterni adibiti allo sportello linguistico e gli altri dipendenti degli enti locali di pari livello, si propone che la retribuzione di tali operatori, in possesso di laurea, venga assimilata a quella dei dipendenti di categoria D 1 prevista dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali; analogamente, per gli operatori in possesso di diploma l’assimilazione deve riferirsi al livello retributivo immediatamente inferiore del medesimo contratto”.

⁵ Art. 86, commi 3-bis e 3-ter del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e art. 20, comma 11, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5.

il sardo come lingua dell'interazione nei primissimi anni di vita dei propri figli (L 1). Il sardo rischia pertanto di non essere più la lingua della socializzazione primaria.

Stante quanto sopra, si rende necessaria la messa in campo di politiche linguistiche finalizzate al riequilibrio funzionale fra (varietà di) sardo e (varietà di) italiano. L'apertura di uno sportello linguistico presso gli edifici comunali, con un uso sistematico del sardo non solo nella comunicazione orale ma anche nella produzione di documenti scritti, appare pertanto come una delle azioni utili al raggiungimento di tale obiettivo.

Tempi di realizzazione

Il finanziamento viene richiesto per la durata di un anno, da computarsi dalla data di stipula del contratto con la ditta specializzata aggiudicataria/affidataria. La procedura di affidamento del servizio sarà attivata non appena l'Ente presentatore del progetto riceverà la comunicazione della disponibilità, nei bilanci regionali, dei fondi trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sezione 2.D Ambito di intervento: ATTIVITÀ CULTURALI

Ente singolo:

Ente delegato: x

Sezione 2.D1 Comuni aggregati

Nome del Comune:

1. Comune di Arborea (OR)	abitanti al 31.12.2005	4068
2. Comune di Marrubiu (OR)		4988
3. Comune di San Nicolò d'Arcidano (OR)		2837
4. Comune di Terralba (OR)		10305
5. Comune di Uras (OR)		2980

TOTALE COMUNI AGGREGATI = 5

Sezione 2.D2 Caratteristiche del progetto

Corso di alfabetizzazione in lingua sarda (rivolto ai cittadini dei Comuni aggregati)

La situazione di minorizzazione sofferta negli anni dalla lingua sarda, fra le altre cose, ha comportato il fatto che i suoi locutori siano stati, e siano ancora oggi, alfabetizzati esclusivamente in lingua italiana e non anche in sardo. Ciò significa che i Sardi, nonostante continuano a parlare la loro lingua, incontrano notevoli difficoltà nello scriverla e nel leggerla, non essendo abituati a dispiegare le abilità di scrittura e lettura della lingua etnica. Il corso mira a far conoscere ai locutori il complesso di regole mediante l'uso delle quali si possono agevolmente superare le difficoltà che incontrano nel trasferire la loro lingua dal piano dell'oralità a quello della scrittura.

Si riporta di seguito il quadro economico di previsione di spesa:

Tabella 1. Quadro economico di previsione di spesa

Corso di alfabetizzazione in lingua sarda	Tot. parziale
Si prevede l'organizzazione di un corso della durata complessiva di 30 ore. Il compenso orario lordo dei docenti, comprensivo anche del rimborso forfettario delle spese di viaggio, è stabilito in euro 50,00. Quello del tutor in € 25,00.	
€ 50,00 (docenza) + € 25,00 (tutoraggio) = € 75,00 x 30 h = € 2.250,00	€ 2.250,00
Totale	€ 2.250,00

Modalità di realizzazione

Uso lingua minoritaria (specificare modalità utilizzo): il Corso sarà interamente tenuto in lingua sarda.

Costo orario del personale: € 50,00 per 1 ora di docenza; € 25,00 per 1 ora di tutoraggio.

Numero moduli formativi: 1 da 30 ore.

Numero ore di lezione per ciascun modulo: 30.

Numero presunto allievi: 60.

Luogo e struttura di svolgimento del corso: presso l'aula consiliare dell'Unione dei Comuni Terralbese.

Compenso orario docenti: € 50,00.

Compenso orario tutor: € 25,00.

Risultati attesi

- 1) Acquisizione e/o consolidamento delle competenze linguistiche dei partecipanti in ordine alle abilità di scrittura/lettura in/della lingua sarda;
- 2) Sensibilizzazione all'uso della lingua minoritaria anche per le produzioni testuali scritte.

Tempi di realizzazione

Il corso sarà articolato in 15 incontri settimanali di 2 ore ciascuno. Avrà inizio non appena l'Ente presentatore del progetto riceverà la comunicazione della disponibilità, nei bilanci regionali, dei fondi trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Marrubiu, 10 aprile 2012

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE